
COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO



REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del ____)

Sommario

Titolo I – Principi, finalità e ambito di applicazione	3
Art. 1 – Principi e Finalità.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni	3
Titolo II – Tutela del patrimonio arboreo privato	4
Art. 3 – Abbattimento di alberature private	4
Art. 4 – Sostituzione e compensazione (Monetizzazione).....	5
Art. 5 – Potature e capitozzature	6
Art. 6 – Distanze legali dei nuovi impianti	6
Art. 7 – Manutenzione del verde privato per la prevenzione degli incendi (aree ad elevato rischio).....	6
Art. 8 – Manutenzione del verde privato per la sicurezza stradale	7
Art. 9 – Conferimento e smaltimento degli scarti vegetali	7
Titolo III – Tutela del patrimonio arboreo pubblico e cantieri	8
Art. 10 – Interventi su alberature pubbliche ed aree verdi pubbliche	8
Art. 11 – Difesa delle piante nelle aree di cantiere	8
Titolo IV – Fruizione e uso delle aree verdi pubbliche	9
Art. 12 – Autorizzazioni e divieti	9
Art. 13 – Cani e animali.....	9
Titolo V – Progettazione e pianificazione.....	10
Art. 14 – Criteri di progettazione del nuovo verde	10
Art. 15 – Strumenti di pianificazione (raccomandazioni).....	10
Art. 16 – Criteri di scelta delle specie (riferimento alla Regione Toscana)	10
Titolo VI – Vigilanza e sanzioni.....	11
Art. 17 – Vigilanza e accertamento	11
Art. 18 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....	11
Art. 19 – Sanzioni accessorie e ripristino	12
Titolo VII – Riferimenti normativi, entrata in vigore	12
Art. 20 – Riferimenti ai regolamenti e norme sovraordinate.....	12
Art. 21 – Norme finali, abrogazioni ed entrata in vigore	13
ALLEGATO A – Criteri minimi per il calcolo della monetizzazione (art. 4)	14
ALLEGATO B – Criteri per la determinazione del Valore Ornamentale (V.O.)	15
ALLEGATO C – Tipizzazione minima delle sanzioni (art. 18)	16

Titolo I – Principi, finalità e ambito di applicazione

Art. 1 – Principi e Finalità

1. Il Comune di Massa Marittima riconosce il valore insostituibile del patrimonio verde pubblico e privato per il miglioramento della qualità della vita, della salute dei cittadini, e come elemento di arricchimento estetico, paesaggistico e di biodiversità del territorio comunale. Le finalità del presente Regolamento sono:

- a) tutelare e conservare il patrimonio arboreo esistente (pubblico e privato);
- b) garantire una gestione razionale e sostenibile del verde esistente e la corretta esecuzione di nuove opere a verde;
- c) indicare le modalità per interventi e trasformazioni del territorio che favoriscano lo sviluppo e l'incremento della vegetazione esistente;
- d) promuovere la partecipazione della cittadinanza e la diffusione della cultura del rispetto per il patrimonio naturale.

Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Il Regolamento si applica a tutto il territorio comunale, urbano e periurbano e disciplina il verde di proprietà pubblica e privata. Restano ferme e prevalenti le discipline di settore (es. forestale, paesaggistica, vincoli e autorizzazioni), e sono esclusi, in quanto regolati da normativa specifica, i boschi e le formazioni forestali ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della legge Toscana 21 marzo 2000, n. 39 e del relativo regolamento attuativo (D.P.G.R. 48/R/2003), nonché le colture agrarie specializzate (frutteti/arboreti in impianto produttivo), salvo diverse disposizioni.

2. Sono tutelati in via prioritaria (salvo esclusioni specifiche):

- tutti gli alberi che insistono nel perimetro delle aree urbanizzate con circonferenza del fusto (misurata a 130 cm da terra) superiore a 50 cm. Per le piante a più fusti, se la somma delle circonferenze raggiunge 100 cm;
- gli alberi monumentali (riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante *“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”*, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014 e della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30);
- gli alberi di pregio comunale (individuati per dimensione, rarità, età o valore storico/paesaggistico).

3. Ai fini del comma 2, per “aree urbanizzate” si intende:

- a) il perimetro del centro abitato come delimitato dall'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della strada e relativi atti comunali; e/o
- b) le ulteriori aree qualificate come territorio urbanizzato/urbanizzato consolidato dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale vigenti.

Il perimetro di cui alle lettere a) e b) è individuato negli atti comunali vigenti.

4. Le definizioni principali per gli alberi in base all'altezza a maturità sono le seguenti:

- 1^a grandezza: altezza > 16 metri;
- 2^a grandezza: altezza tra 10 e 16 metri;
- 3^a grandezza: altezza < 10 metri.

Titolo II – Tutela del patrimonio arboreo privato

Art. 3 – Abbattimento di alberature private

1. L'abbattimento di alberi tutelati su proprietà privata è vietato senza preventivo nulla osta del Servizio Comunale competente. Il Comune di Massa Marittima rilascia il nulla osta per l'abbattimento di piante d'alto fusto in area urbana a seguito di verifica della pericolosità delle stesse e dei potenziali impatti sulle aree pubbliche e private.

2. L'istanza di nulla osta è presentata dal proprietario o avente titolo, o da soggetto delegato, ed è trasmessa al Servizio comunale competente con modalità idonee a garantire la tracciabilità (PEC, protocollo, sportello telematico).

3. L'istanza deve contenere almeno:

- a) dati del richiedente e titolo di legittimazione;
- b) ubicazione dell'esemplare (indirizzo, riferimenti catastali e/o planimetria);
- c) specie (se nota), circonferenza a 130 cm, numero di fusti, documentazione fotografica;
- d) motivazione dell'intervento e descrizione sintetica delle opere previste;
- e) proposta di sostituzione/compensazione ai sensi dell'articolo 4, ove dovuta;
- f) perizia tecnica di cui al successivo comma 7, ove dovuta;
- g) autorizzazioni, pareri o atti di assenso di cui al successivo comma 8, ove dovuti.

4. Il Servizio competente conclude il procedimento con provvedimento espresso, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza completa; il termine può essere sospeso una sola volta per richiesta motivata di integrazioni/documenti, che devono essere trasmessi entro il termine assegnato.

5. Il decorso dei termini di cui al comma 4 non costituisce titolo abilitativo: in assenza di provvedimento espresso, l'intervento resta vietato.

6. L'abbattimento è consentito nei casi di: morte accertata; grave patologia o deperimento non curabile; pericolo di crollo con rischio di danno a persone o cose; interferenza con un progetto edilizio o riqualificazione di area verde, se non altrimenti ovviabile, interferenza con infrastrutture e sottoservizi.

7. Per i casi di grave patologia, deperimento o pericolo di crollo, nonché quando l'esemplare ricada tra quelli di pregio comunale o presenti caratteristiche tali da richiedere valutazione specialistica, l'istanza deve essere corredata da perizia tecnica redatta da professionista abilitato e competente (dottore agronomo/forestale, perito agrario/agrotecnico), recante valutazione di stabilità, stato fitosanitario, indicazione dell'intervento minimo necessario e idonea documentazione fotografica.

8. Il nulla osta comunale non sostituisce eventuali autorizzazioni, pareri o atti di assenso previsti da norme sovraordinate (es. paesaggistica, forestale, vincoli e tutele speciali, alberi monumentali). L'efficacia del nulla osta è subordinata all'acquisizione dei predetti atti ove necessari.

9. In caso di pericolo imminente e attuale per l'incolumità pubblica o privata, il proprietario può eseguire esclusivamente gli interventi strettamente necessari a rimuovere la situazione di pericolo (preferendo, ove tecnicamente possibile, interventi conservativi rispetto all'abbattimento). Il proprietario dà comunicazione immediata e comunque entro quarantotto ore al Servizio competente, trasmettendo documentazione fotografica *ante* e *post operam* e una prima descrizione dell'intervento; entro cinque giorni trasmette relazione tecnica/asseverazione, ove disponibile, o altra documentazione utile a comprovare l'urgenza e la necessità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto da norme sovraordinate e tutele speciali (ivi inclusi alberi monumentali), ove applicabili.

Art. 4 – Sostituzione e compensazione (Monetizzazione)

1. Ogni albero tutelato abbattuto deve essere sostituito, a cura del proprietario, con nuovi esemplari idonei al contesto, al fine del ripristino delle condizioni ambientali, entro un termine massimo di sei mesi, salvo comprovate ragioni agronomiche e stagionali che rendano necessario posticipare la messa a dimora.

2. La sostituzione avviene, di norma, nell'area di pertinenza dell'esemplare rimosso, con specie autoctone o comunque idonee alle condizioni stagionali, in numero e dimensione proporzionati alla perdita di copertura vegetale, secondo quanto indicato nel provvedimento autorizzatorio. In caso di mancata sostituzione nei termini, il Comune diffida l'interessato e, ove necessario, può disporre l'esecuzione in danno, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni.

3. Qualora sia oggettivamente impossibile procedere alla sostituzione nell'area interessata (per motivi tecnici, di sicurezza, di assenza di spazi adeguati o per interferenze con infrastrutture e sottoservizi), il Comune può ammettere la compensazione mediante versamento di un corrispettivo monetario (monetizzazione), determinato secondo criteri oggettivi indicati nell'Allegato A. La Giunta comunale può aggiornare periodicamente solo i parametri economici (prezzi/costi) utilizzati per il calcolo, anche in coerenza con prezzi regionali o di settore.

4. In caso di abbattimento, capitozzatura o danneggiamento abusivo di alberi tutelati, l'autore della violazione è tenuto, oltre alla sanzione amministrativa, al ripristino mediante sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 ovvero, se oggettivamente impossibile, alla monetizzazione di cui al comma 3, ferma restando ogni ulteriore responsabilità prevista dall'ordinamento.

5. I proventi della monetizzazione sono vincolati e utilizzati dal Comune per interventi di incremento e riqualificazione del patrimonio arboreo e del verde urbano, nonché per interventi di mitigazione ambientale e adattamento climatico.

Art. 5 – Potature e capitozzature

1. La capitozzatura (taglio indiscriminato del fusto, delle branche primarie) è vietata, in quanto pratica non corretta che indebolisce e compromette la salute e la stabilità degli alberi. Fanno eccezione i casi di pubblica incolumità o il mantenimento di forme obbligate storiche.
2. La potatura deve essere effettuata per eliminare rami secchi e malati, per motivi fitosanitari, per pubblica incolumità o per interferenza con reti tecnologiche e per il contenimento delle alberature in area urbana.
3. Gli interventi di potatura devono rispettare la ramificazione naturale dell'albero e la tecnica del taglio di ritorno.
4. È vietato potare alberi e arbusti nel periodo di nidificazione e riproduzione dell'avifauna salvo interventi urgenti per la sicurezza.

Art. 6 – Distanze legali dei nuovi impianti

1. Fermo restando quanto previsto dalle normative regionali e dai vigenti strumenti urbanistici comunali, per quanto non diversamente specificato, restano valide le disposizioni del Codice civile in materia di distanze per l'impianto di alberi e siepi dai confini.
2. Ai sensi dell'articolo 892 del Codice civile, il proprietario di un fondo non può piantare alberi presso il confine se non osservando le distanze stabilite dal regolamento edilizio. In assenza di regolamenti, si osservano le seguenti distanze minime dal confine:
 - a) tre metri per gli alberi di alto fusto (quelli il cui tronco, sorto a un'altezza superiore a tre metri, si ramifica).
 - b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (quelli il cui fusto si ramifica al di sotto dei tre metri).
 - c) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo.
3. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero al tempo della piantagione, o dal punto in cui la pianta o la siepe escono da terra.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i fondi separati da un fosso, un canale o una strada pubblica.

Art. 7 – Manutenzione del verde privato per la prevenzione degli incendi (aree ad elevato rischio)

1. In ottemperanza alle normative regionali in materia di prevenzione degli incendi boschivi e in coerenza con l'obbligo di igiene e decoro ambientale di cui all'articolo 34 (Pulizia dei fabbricati e aree contigue e dei terreni non edificati) del regolamento di igiene urbana del Comune di Massa Marittima, i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di fondi agricoli e boschivi, di terreni incolti o abbandonati e di aree private adiacenti alle urbanizzate o interne ai centri urbani, sono obbligati a garantire la corretta manutenzione del verde e del sottobosco.

2. La manutenzione a fini antincendio deve prevedere, in particolare:

- a) la potatura dei rami più bassi degli alberi (sfoltimento) per un'altezza minima di due metri da terra, per ridurre la possibilità che il fuoco si propaghi dal suolo alla chioma (salto di fiamma). Tale obbligo di pulizia rientra nella generale tutela igienico-sanitaria del territorio.
- b) l'istituzione di una fascia di protezione/interruzione del combustibile (fascia parafuoco) tra l'area boschiva/ad elevato rischio e le costruzioni, infrastrutture ed aree di elevato pregio ambientale (come ad esempio SIC, SIR, ecc.), attraverso la rimozione della vegetazione secca.
- c) nel centro urbano ed in tutte le zone residenziali del territorio comunale, ad esclusione dei terreni a destinazione agricola fuori dall'area di perimetrazione dei centri abitati, i proprietari, affittuari e conduttori devono provvedere al controllo della vegetazione sui loro terreni, in modo da evitare situazioni di degrado che comportino rischi di carattere sanitario e di sicurezza per l'incolumità pubblica, mantenendo la vegetazione nei terreni incolti ad un livello massimo di 40 cm. Debbono altresì garantire una corretta manutenzione al fine di garantire un adeguato decoro, impedire cattiva esalazione o essere ricettacolo di animali infestanti.

3. Il Comune, di concerto con gli Enti preposti alla prevenzione incendi (Unione dei Comuni, Regione Toscana, VV.F.), emana apposite Ordinanze Sindacali (nel periodo a rischio incendi boschivi stabilito annualmente dalla Regione Toscana) per definire i tempi e le modalità di attuazione degli interventi di pulizia e manutenzione antincendio.

Art. 8 – Manutenzione del verde privato per la sicurezza stradale

1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli nel più breve tempo possibile.

2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela e sicurezza della circolazione stradale e dei relativi obblighi in capo ai proprietari confinanti.

Art. 9 – Conferimento e smaltimento degli scarti vegetali

1. La gestione, il conferimento e l'eventuale trasporto dei rifiuti urbani vegetali (sfalci d'erba, foglie, piccole potature) derivanti dalla manutenzione del verde privato sono disciplinati dalle specifiche disposizioni contenute nel Titolo II, articoli 12 e 17, del regolamento d'igiene del Comune di Massa Marittima.

2. Le utenze domestiche sono incoraggiate ad adottare l'autocompostaggio degli scarti vegetali, in conformità con quanto previsto dall'articolo 11 (Compostaggio Domestico) e dall'Allegato 2 del regolamento d'igiene urbana. L'adesione a tale sistema volontario permette l'applicazione di agevolazioni tariffarie

3. Per i rifiuti vegetali di origine agricola o forestale utilizzati per la produzione di energia o in ambito agricolo/selvicolturale, si applicano le esclusioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 185, e richiamate dal Regolamento summenzionato.
4. Ogni infrazione sarà sanzionata come previsto dal regolamento d'igiene suddetto.

Titolo III – Tutela del patrimonio arboreo pubblico e cantieri

Art. 10 – Interventi su alberature pubbliche ed aree verdi pubbliche

1. Ogni intervento (abbattimento, potatura, etc.) su alberi di proprietà comunale da parte di soggetti privati è vietato se non specificamente autorizzato dal Servizio comunale competente.
2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento comunale sulla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, che regola la possibilità di "Adozione di aree verdi e/o rotatorie" per la gestione e manutenzione del verde pubblico da parte di soggetti privati o associazioni.
3. L'infrazione (danneggiamento, potatura o abbattimento abusivo) è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa di cui al successivo Titolo VI e, per i danni arrecati al patrimonio comunale, con una sanzione accessoria determinata in misura pari al Valore Ornamentale (V.O.) della pianta, oltre all'obbligo di ripristino o sostituzione. Il V.O. è determinato secondo criteri e parametri indicati nell'Allegato B, mediante relazione tecnica motivata.
4. L'attività di vigilanza è affidata alla Polizia Locale e ad altri organi preposti.

Art. 11 – Difesa delle piante nelle aree di cantiere

1. Qualsiasi lavoro (scavo, manomissione, attività edile) in presenza di alberi (pubblici o privati) e nelle aree verdi è soggetto a preventiva autorizzazione del Servizio comunale competente al verde pubblico, nell'ambito della manomissione di suolo pubblico.
2. Entro la zona di pertinenza degli alberi (ZPA), definita dalla proiezione della chioma a terra o da un raggio minimo dal fusto, è vietata ogni attività che possa arrecare danno o comprometterne la vitalità, quali:
 - impermeabilizzazione del suolo (es. bitumazione, cementificazione) o costipamento (transito di mezzi pesanti);
 - scavi e asportazioni di terreno che ledano le radici principali;
 - deposito o spargimento di sostanze nocive (sali, oli, acidi, calcestruzzo, ecc.);
 - alterazione delle quote del colletto della pianta.

Sono ammessi interventi specificamente studiati per la limitazione della produzione dei polloni, o per la protezione del colletto qualora consentiti dalle buone pratiche.

3. Nelle aree di cantiere gli alberi devono essere protetti da una solida recinzione o, se impossibile, mediante incamiciatura del tronco con tavole di legno per tutta l'altezza necessaria a evitare danni.

4. Distanze minime scavi: la distanza minima di qualsiasi scavo dal fusto dell'albero non deve essere inferiore a:

- a) monumentali/pregio: 5 metri.
- b) 1ª e 2ª grandezza: 3 metri;
- c) 3ª grandezza/arbusti: 1,5 metri.

5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti sono consentiti gli interventi di manutenzione sulle infrastrutture a rete esistenti.

Titolo IV – Fruizione e uso delle aree verdi pubbliche

Art. 12 – Autorizzazioni e divieti

1. Le aree a verde pubblico sono riservate al riposo, al gioco, allo sport amatoriale e alle attività ricreative/sociali.

2. L'accesso ai veicoli a motore è vietato, salvo mezzi di soccorso, vigilanza o con specifica autorizzazione.

3. Le attività ludico-sportive non agonistiche sono libere purché non arrechino disturbo o danno al patrimonio esistente.

4. Usi e Comportamenti Vietati (a titolo non esaustivo):

- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori;
- danneggiare o asportare alberi, arbusti, fiori, funghi, ecc.;
- calpestare le aiuole fiorite se espressamente vietato;
- affiggere o appendere su tronchi o arbusti strutture/materiale (volantini, cartelli, ecc.), compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale;
- campeggiare o accendere fuochi senza autorizzazione;
- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 16° anno di età.

Art. 13 – Cani e animali

1. È vietato disturbare, catturare, uccidere gli animali ovvero arrecare loro sofferenza.

2. I proprietari di cani hanno l'obbligo di condurli al guinzaglio e di raccogliere gli escrementi, detenendo l'attrezzatura idonea. I proprietari dei cani hanno l'obbligo di portare con sé una scorta d'acqua per la pulizia di eventuali deiezioni animali.

3. È vietato l'accesso ai cani nelle aree attrezzate per i bambini.

4. L'Ente può emettere specifiche ordinanze a cui si fa rimando.

Titolo V – Progettazione e pianificazione

Art. 14 – Criteri di progettazione del nuovo verde

1. I progetti di nuove opere o riqualificazione devono essere redatti da professionisti abilitati e devono mirare all'incremento della sostenibilità ambientale e della biodiversità.
2. La scelta delle specie deve privilegiare specie autoctone, con basso consumo idrico, capaci di assorbire inquinanti e con scarso potenziale allergenico.
3. I progetti devono garantire alle nuove alberature spazi adeguati allo sviluppo radicale e aereo, dimensionati in base alla loro crescita a maturità, per ridurre gli interventi di manutenzione futura.
4. Le distanze tra nuove piante (distanze di impianto), o tra piante ed edifici/infrastrutture, devono essere coerenti con le dimensioni massime della chioma e superiori a quanto previsto dal Codice civile ovvero dal regolamento edilizio.
5. Il progetto deve essere corredato da un piano di manutenzione che ne garantisce la corretta gestione a lungo termine e ne quantifichi i costi.
6. Nella progettazione, realizzazione e gestione del verde, ivi incluso lo smaltimento, nonché negli affidamenti di lavori/servizi/forniture pertinenti, l'Amministrazione comunale tiene conto, ove applicabili, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e delle principali linee guida nazionali di settore, al fine di assicurare qualità, sostenibilità e corretta manutenzione nel ciclo di vita.

Art. 15 – Strumenti di pianificazione (raccomandazioni)

1. Il Comune di Massa Marittima si pone l'obiettivo di dotarsi dei seguenti strumenti per una gestione organica e strategica del verde, in linea con la legge 14 gennaio 2013, n. 10 e le Linee Guida nazionali:
 - a) censimento del verde: rilievo dettagliato e georeferenziato del patrimonio arboreo e delle aree verdi, base per la pianificazione degli interventi;
 - b) piano di monitoraggio e gestione del verde: Programmazione annuale o pluriennale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 16 – Criteri di scelta delle specie (riferimento alla Regione Toscana)

1. Per i nuovi impianti e le sostituzioni, il Comune promuove e prescrive l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone, in coerenza con la biodiversità e il paesaggio vegetale tipico del territorio della Maremma e delle Colline Metallifere.
2. La scelta delle specie deve tenere conto delle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente e dei seguenti criteri:
 - a) resistenza alla siccità e al clima locale (basso consumo idrico);
 - b) basso potenziale allergenico;

c) elevata capacità di assorbimento degli inquinanti e di mitigazione dell'effetto isola di calore;

La scelta della specie da mettere a dimora è inoltre effettuata in coerenza con gli standard e le linee guida del progetto QualiViva del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, come per tempo vigenti, per quanto applicabili.

3. Specie da privilegiare (indicative per Massa Marittima): *Quercus ilex* (Leccio), *Quercus suber* (Sughera), *Quercus cerris* (Cerro), *Quercus pubescens* (Roverella), *Arbutus unedo* (Corbezzolo), *Olea europaea* (Olivo – per aree non forestali), *Pinus pinea* (Pino domestico – in contesti idonei, e ad una distanza di almeno dieci metri dalla rete viaria).

4. Specie da evitare (o impiantare con cautela):

- specie esotiche invasive o con un elevato potenziale di diffusione e impatto ecologico negativo (ad es. *Ailanthus*);
- specie con accrescimento rapido e legno fragile, o che producono abbondante frutto/resina nelle aree pavimentate.

Titolo VI – Vigilanza e sanzioni

Art. 17 – Vigilanza e accertamento

1. L'attività di vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale e a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Possono concorrere all'attività di vigilanza, secondo le rispettive normative di riferimento e nell'ambito delle convenzioni stipulate con l'Amministrazione comunale, anche le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile, gli ispettori ambientali e il personale specificamente incaricato dal Comune.

3. Gli addetti alla vigilanza possono effettuare i controlli necessari in area pubblica e, in area privata, nel rispetto delle norme vigenti e delle garanzie di legge, previo consenso del proprietario/avente titolo ovvero nei casi e con le modalità previste dall'ordinamento per gli organi competenti.

4. In caso di necessità di valutazione tecnica o amministrativa urgente, gli addetti alla vigilanza possono richiedere l'intervento del personale tecnico competente e, ove ricorrano presupposti di urgenza e cautela, segnalare al Responsabile del procedimento la necessità di adottare misure temporanee di sospensione delle attività potenzialmente lesive fino all'effettuazione del sopralluogo e alle determinazioni conseguenti.

Art. 18 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento costituiscono illeciti amministrativi e sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. L'importo delle sanzioni è determinato nell'ambito dei limiti edittali previsti dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le principali violazioni e i relativi importi/forchette sanzionatorie, nel rispetto dei limiti dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono indicati nell'Allegato C. Resta ferma l'applicazione di regimi sanzionatori speciali previsti da norme sovraordinate.
4. Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per le violazioni non espressamente tipizzate nel presente Regolamento, purché riconducibili a obblighi o divieti in esso previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i criteri di proporzionalità e graduazione (gravità della violazione, entità del danno, recidiva), ferma restando la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti dalla legge.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni per gli interventi sul patrimonio arboreo, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente.
7. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni e dalla monetizzazione (risarcimento) devono essere imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, destinato al miglioramento, all'incremento e alla riqualificazione del verde urbano.

Art. 19 – Sanzioni accessorie e ripristino

1. Oltre alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate le seguenti sanzioni accessorie:
 - a) obbligo di sospendere o cessare l'attività;
 - b) obbligo di rimozione delle opere abusive;
 - c) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di sostituzione della pianta;
 - d) Obbligo di fare (ad esempio adottare misure di protezione o cura).
2. Risarcimento del danno: in tutti i casi di danneggiamento o abbattimento abusivo, i responsabili sono tenuti a risarcire il Comune. L'importo del risarcimento è pari al valore ornamentale (VO) della pianta, calcolato mediante il "Procedimento Svizzero Modificato" o altro metodo parametrico analogo, oltre ai costi di rimozione.
3. Inottemperanza: in caso di mancato adempimento dell'obbligo di ripristino, l'Amministrazione comunale procede all'esecuzione dei lavori in danno al trasgressore, con ingiunzione di pagamento delle spese sostenute.

Titolo VII – Riferimenti normativi, entrata in vigore

Art. 20 – Riferimenti ai regolamenti e norme sovraordinate

1. Le violazioni relative all'abbandono di rifiuti (incluso il conferimento di sfalci e potature in contenitori non idonei) e all'imbrattamento del suolo nelle aree verdi sono sanzionate secondo le disposizioni e gli importi specifici previsti dal regolamento d'igiene urbana.

2. L'obbligo di pulizia dei terreni non edificati (inclusa la prevenzione incendi) è sanzionato ai sensi dell'articolo 34 del regolamento igiene urbana.
3. Per gli Alberi Monumentali riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e della relativa disciplina attuativa, si applicano le specifiche tutele e il relativo regime sanzionatorio nazionale, oltre alle misure ripristinatorie previste dal presente Regolamento, ove compatibili.
4. È fatto obbligo di procedere a segnalare alle autorità competenti la presenza di patologie vegetali o parassiti quali cancro colorato del platano, bostrico, punteruolo della palma, ecc.

Art. 21 – Norme finali, abrogazioni ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si rimanda alla normativa generale, nazionale e regionale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *"Regolamento sul verde pubblico"* approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 7 febbraio 2013.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione divenuta esecutiva.

ALLEGATO A – Criteri minimi per il calcolo della monetizzazione (art. 4)

1. La monetizzazione è determinata come costo complessivo per la fornitura, messa a dimora e manutenzione iniziale di alberature sostitutive equivalenti.

2. Formula di calcolo:

$$M = N \times CU$$

dove:

M = importo monetizzazione;

N = numero di esemplari sostitutivi dovuti (stabilito nel provvedimento autorizzatorio in funzione della perdita di copertura vegetale e della classe dimensionale dell'esemplare rimosso);

CU = costo unitario di sostituzione (comprensivo di fornitura pianta, trasporto, scavo e messa a dimora, tutoraggio/protezioni, irrigazioni e manutenzioni per un periodo minimo di avviamento, non inferiore a 24-36 mesi).

3. Determinazione di N:

a) circonferenza 50-100 cm: N = 1;

b) 100-150 cm: N = 2;

c) >150 cm: N = 3;

d) esemplari di particolare pregio: N determinato caso per caso dal Servizio competente.

4. Determinazione di CU: CU è calcolato utilizzando, ove disponibili, prezziari pubblici di riferimento (prezzari regionali/di settore) o, in mancanza, quotazioni di mercato motivate e tracciabili.

5. I proventi sono vincolati alle finalità di cui all'art. 4, comma 5.

ALLEGATO B – Criteri per la determinazione del Valore Ornamentale (V.O.)

1. Il Valore Ornamentale (V.O.) è determinato con metodo parametrico, basato su: specie/valore botanico, dimensione, stato fitosanitario, collocazione e funzione (paesaggistica/ecosistemica), nonché incidenza sul contesto urbano.
2. La stima è effettuata mediante relazione tecnica motivata (anche di professionista qualificato) che esplicita i parametri adottati e la quantificazione finale.
3. A titolo esemplificativo, possono essere utilizzati metodi riconosciuti in letteratura tecnica (es. "Procedimento Svizzero Modificato" o metodi analoghi), purché la relazione renda trasparenti e verificabili i coefficienti applicati.

ALLEGATO C – Tipizzazione minima delle sanzioni (art. 18)

1. Gli importi seguenti sono graduati in concreto in base a gravità, danno, recidiva e comportamento collaborativo del trasgressore:

- A) Abbattimento di albero tutelato senza nulla osta (art. 3): € 250-500 per esemplare;
- B) Capitozzatura o potatura gravemente lesiva su esemplare tutelato (art. 5): € 200-500 per esemplare;
- C) Danneggiamento di esemplare tutelato (lesioni al colletto, scortecciamenti estesi, compromissioni strutturali): € 150-400 per esemplare;
- D) Mancata sostituzione/ripristino nei termini (art. 4, commi 1-2): € 150-400;
- E) Interventi su alberature comunali senza autorizzazione (art. 10): € 200-500 oltre alle misure accessorie e al V.O. ove applicabile;
- F) Violazioni di divieti/usi nelle aree verdi pubbliche (art. 12, ove non già sanzionati da regolamenti speciali): € 25-150.